CDXVII. SEDUTA

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1950

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 16333

Disegno di legge (Trasmissione) 16333

Disegno di legge: « Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione » (406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione):

RIZZO GIAMBATTISTA 16334

SPEZZANO 16341

Disegno di legge di iniziativa parlamentare (Presentazione) 16333

La seduta è aperta alle ore 10.

BISORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Carrara per giorni 20, Santero per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro della difesa ha trasmesso un disegno di legge concernente la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza (1029).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di disegno di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Palermo, Reale Eugenio e Spezzano hanno presentato un disegno di legge concernente la sistemazione degli insegnanti ex perseguitati politici e razziali nei ruoli della Pubblica istruzione (1030).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione » (406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Come il Senato sa, su questo disegno di legge vi è una relazione di maggioranza ed una di minoranza.

Prego il senatore segretario di dare lettura del testo proposto dalla maggioranza della Commissione.

BISORI, *segretario*, legge lo stampato numero 406 *A*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Primo oratore iscritto a parlare è il senatore Rizzo Giambattista. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Dirò le ragioni della mia adesione piena e meditata al disegno di legge come è stato approvato dalla Camera e successivamente migliorato dalla Commissione di giustizia del Senato. Le dirò pacatamente, nonostante, come sembra, questo disegno di legge susciti motivi di passione che, a mio avviso, sono esagerati.

Avrei addirittura rinunciato a parlare se la relazione di minoranza non contenesse affermazioni gravi e, sotto un certo aspetto, quasi offensive per coloro che, come me, sostennero in sede di Commisione il disegno di legge. Infatti noi veniamo accusati non soltanto di non intendere le necessità attuali dell'agricoltura, non soltanto di non comprendere le ansie e le preoccupazioni dei piccoli coltivatori diretti, ma addirittura di esserci messi al servizio di non so quali biasimevoli interessi particolari.

Venendo ora all'argomento, ritengo che, per evitare deplorevoli confusioni, bisogna nettamente distinguere la questione della legittimità e dell'opportunità della revisione straordinaria dei canoni enfiteutici dalla questione della misura dell'aumento dei canoni medesimi in relazione con tale revisione. Cioè, per riferirci al nostro gergo curialesco, la questione dell'*an* da quella del *quantum*.

Sul primo punto, e più specificamente sulla questione della legittimità, sembrerebbe che non dovessero sorgere dubbi. Eppure la relazione di minoranza del collega Picchiotti conclude con l'affermazione (a mio avviso, proprio audace) che noi, con questa legge, verremmo a turbare, a menomare, a violare i « diritti quesiti» degli enfiteuti. Ritengo che tale affermazione — me lo consenta l'onorevole Picchiotti — derivi da un errore di impostazione generale del problema in quanto egli vuole implicitamente richiamarsi ad una vecchia teoria, ormai superata, secondo cui il canone enfiteutico sarebbe soltanto un modo di riconoscimento del dominio del concedente. La teoria fu ampiamente sviluppata nell'altro ramo del Parlamento da un oratore, l'onorevole Capalozza, che ricordò il famoso esempio della offerta di un cappone la quale doveva servire soltanto a riconoscere il dominio eminente del concedente. In proposito il relatore di minoranza richiama poi una lunghissima tradizione che deriverebbe dal diritto romano, secondo cui principio fondamentale e immutabile dell'enfiteusi, connaturato con la sua stessa essenza, sarebbe quello della immodificabilità del canone.

In verità, egli si richiama particolarmente alle leggi gracchiane che, se mai, potrebbero essere invocate piuttosto come un precedente per la riforma fondiaria, ma non per una legge di revisione di canoni enfiteutici. Si sarebbe potuto invero richiamare meglio alle locazioni perpetue o a lunghissimo termine degli *agri vectigales*, che del resto costituiscono semplicemente un precedente lontano dell'enfiteusi, che, nella forma storicamente conosciuta e definitivamente consolidata, appare molto tardi nel diritto romano per influsso del diritto ellenico.

L'osservazione che il canone debba essere considerato soltanto come mezzo di riconoscimento, come una consacrazione del dominio spettante al concedente, avrebbe avuto un certo limitato valore se fosse rimasta ferma quella disposizione che non si trovava nell'originario progetto governativo, che fu introdotta dalla Commissione di giustizia ma non votata dalla Camera dei deputati, e che, a mio avviso, giustamente è stata eliminata dalla Commissione senatoriale di giustizia, secondo cui gli aumenti di cui ora discutiamo si sarebbero dovuti applicare non soltanto ai canoni enfiteutici ma anche alle prestazioni fondiarie perpetue. Tali prestazioni costituiscono oneri del fondo, oneri di una certa origine, perchè prevalentemente connessi con il regime feudale, che si ritrovano soprattutto in alcune regioni d'Italia, dove l'eversione del feudalesimo fu meno radicale che altrove (mi riferisco al regno delle due Sicilie, allo Stato pontificio, al Veneto), e che indubbiamente non meritano quella protezione giuridica che merita l'enfiteusi, per cui il canone — questo è un punto fermissimo da cui potremo poi trarre qualche conseguenza —

non è un modo di riconoscimento del dominio ma un corrispettivo di godimento.

Ed infatti il Codice civile, ispirandosi ad una nuova concezione economico-sociale dell'enfiteusi, ha precisato all'articolo 820 (permettete questa sola lettura) che « sono frutti civili quelli che si ritraggono dalle cose come corrispettivo del godimento che altri ne abbia; tali sono gli interessi dei capitali ed i canoni enfiteutici ».

Ed allora, prima conseguenza: se il canone enfiteutico è un corrispettivo di godimento, esso può e deve essere considerato sotto un principio generale che fu fissato nel nostro Codice civile, e che si ritrova precisamente negli articoli 1467 e 1468, che comunemente vengono molto lodati perchè sono disposizioni che tutelano l'equità ed i *boni mores*; e cioe quegli articoli (richiamati nella lucidissima relazione del senatore Bo) secondo cui nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta ec cessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto e la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. Si è consacrata così sostanzialmente la clausola *rebus sic stantibus*, di cui tanto si discusse vigendo il Codice del 1865.

Con questo principio generale (che ho voluto ricordare perchè inquadra le disposizioni particolari in un orientamento che costituisce evidentemente un avanzamento, poichè laddove le disposizioni di legge tendono a garantire evidenti princìpi di equità, noi siamo nel campo del progresso giuridico) possono collegarsi le disposizioni particolari dell'articolo 962 del vigente Codice civile, il quale prevede la revisione del canone enfiteutico. A questo proposito, dato che nella polemica si è spesso tralignato, è opportuno ricordare che la disposizione dell'articolo 962 del Codice civile non ha alcun riferimento con il fascismo, a meno che non si ritenga fascista tutto quello che è stato fatto nel periodo del ventennio e non si giunga alla conclusione abnorme di distruggere anche quello che è il prodotto di una esperienza e di una evoluzione giuridica precedente.

Un nuovo assetto dell'istituto dell'enfiteusi fu infatti invocato dalla precedente dottrina (basta solo ricordare il nome del Simoncelli) e si ricollega a disposizioni legislative che, sotto altri aspetti e con altri mezzi, tendevano a fare rivivere l'istituto dell'enfiteusi, il quale, come era stato introdotto nel Codice del 1865 con un compromesso poco lodevole, non poteva servire nemmeno ai fini limitati per cui il legislatore aveva ritenuto di doverlo mantenere. È noto che nel 1865 permaneva ancora quella sfiducia verso l'enfiteusi che derivava dal legame che in periodo feudale si era stabilito tra l'enfiteusi ed i particolari istituti feudali, per cui l'enfiteusi era divenuta un mezzo per consolidare determinate prestazioni servili. Ma tale sfiducia a mano a mano venne superata dallo stesso legislatore, soprattutto con riferimento alle regioni meridionali, per cui si ebbe la legislazione del 1896, 1897, 1904, 1906, mentre, in seguito a ripensamenti del problema e soprattutto ai voti di congressi giuridici ed economici, si veniva rafforzando l'opinione di dare all'istituto dell'enfiteusi una funzione economico-sociale più aderente ai tempi.

Il principio della revisione dei canoni enfiteutici si ricollega quindi con una ormai lunga tradizione, per cui noi non possiamo *a priori* scartarlo soltanto perchè attuato col decreto legge del 1923, convertito poi nella legge del 1925 e poscia disciplinato (dopo aver ricevuto approvazioni da parte delle categorie economiche oltre che dai giuristi) da un codice che porta la data del 1942, e che quindi sarebbe un codice fascista.

D'altra parte, se il principio della normale revisione è regolato dal codice civile, il problema che ora ci occupa si riduce di importanza, poichè noi dobbiamo risolvere non già la questione astratta della possibilità di una revisione del canone, ma soltanto se sia oggi necessaria ed opportuna una revisione eccezionale che, come tutti sappiamo, trova il suo fondamento nel cataclisma monetario verificatosi in Italia dopo la seconda guerra mondiale.

Che poi, nel campo dei corrispettivi, si siano avute delle revisioni, noi possiamo ammetterlo facilmente ricordando le leggi che abbiamo discusso in questa Aula. Si sono rivisti i corrispettivi degli appalti ed altri corrispettivi; ma io voglio soprattutto ricordare la legislazione sull'aumento delle pigioni. Anche in quel caso si temeva che potesse farsi violenza alla volontà

del privato; eppure tale considerazione fu disattesa. Non dimentichiamo poi che l'enfiteusi può avere per oggetto non soltanto i fondi rustici ma anche le case, cioè i fondi urbani. Ed allora non si riesce a comprendere perchè mai il corrispettivo debba essere variato quando esso viene denominato pigione e non debba esserlo quando viene denominato canone enfiteutico.

NOBILI. Sono due cose contrarie!

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevole Nobili, anche in sede di Commissione si è verificato tra di noi un vivace ma cortese dissenso, che, a quanto pare, continuerà a sussistere in sede di Assemblea plenaria.

Si noti ancora che l'aumento che viene stabilito per i canoni enfiteutici sarebbe inferiore a quell'aumento massimo delle pigioni previsto da un articolo della legge sulle locazioni degli immobili urbani.

Ma si soggiunge: ci sono altri casi di corrispettivi in cui l'adeguamento non è avvenuto, quindi si realizza una ingiustizia che turba la coscienza pubblica per cui dobbiamo intanto rigettare il disegno di legge che stiamo ora esaminando. Ma io ritorco l'argomento e dico che se ci sono eventualmente ingiustizie in altri campi a causa della mancata revisione del corrispettivo, gli oppositori di questo disegno di legge, nella loro competenza di legislatori, si facciano promotori di appositi provvedimenti legislativi tendenti a disciplinare quelle altre ipotesi. (*Interruzione dell'onorevole Spezzano*).

Del resto, quando si cita il caso dei sottoscrittori di titoli del debito pubblico e dei possessori di obbligazioni e di azioni industriali si dimentica che, per l'estrema mobilità del titolo di credito, spessissimo non si troverebbero oggi di fronte i portatori originari dell'interesse contrapposto, per cui adottando dei provvedimenti legislativi si potrebbero commettere ingiustizie sotto altri aspetti.

MILILLO. Ed i mutui, le rendite vitalizie, le anticresi?

RIZZO GIAMBATTISTA. Ho già detto che in questo momento noi stiamo discutendo la legge sulla revisione dei canoni enfiteutici; se ci sono altri casi che il legislatore nella sua sapienza ritiene meritevoli di considerazione, noi potremo esaminarli; e nella nostra coscienza di uomini liberi potremo approvare nuove disposizioni equitative, che, su iniziativa parlamentare o su iniziativa governativa, saranno eventualmente proposte.

Per ora possiamo concludere che la revisione eccezionale dei canoni enfiteutici è giuridicamente lecita e politicamente opportuna, cosicchè l'opposizione aprioristica a questo disegno di legge non si potrebbe spiegare (lo confessò chiaramente uno degli oppositori nell'altro ramo del Parlamento) che con il desiderio di limitare o annullare l'istituto dell'enfiteusi ritenuto incapace di dare alcun frutto benefico.

Ma a questo proposito posso richiamarmi a quanto hanno detto in altra occasione gli oppositori attuali del disegno di legge in esame, e cioè ad una relazione degli onorevoli Grieco, Spezzano e Bosi in cui si legge: « la via storica della trasformazione agraria e dello sviluppo della produzione del Mezzogiorno (si tratta — come i colleghi hanno già capito — della relazione di minoranza sulla legge per la colonizzazione della Sila) è l'enfiteusi, il contratto mediterraneo per eccellenza, come ebbe a caratterizzarlo un collega recentemente scomparso. La concessione obbligatoria in enfiteusi perpetua, in luogo dell'esproprio previsto dal disegno di legge, non solo corrisponde in pieno alle aspirazioni dei contadini ed agli interessi di sviluppo della produzione ma risolve anche la questione del prezzo delle terre da assegnare ai contadini ». (*Interruzioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli dell'opposizione di non interrompere l'oratore.

SPEZZANO. Abbiamo interrotto perchè ci si accusa di essere contrari all'enfiteusi, mentre siamo favorevoli ad essa.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ed allora, se ciò è vero, il primo nostro dovere è di dare vigore alla enfiteusi, in quanto esiste, e non di distruggerla sostanzialmente in attesa che poi essa riviva e dia frutti notevoli nel campo economico-sociale in base alle future leggi sulla riforma fondiaria.

Ma, per rispondere anche ad un altro argomento degli oppositori, è necessario ora ricordare che la contrapposizione che si vuole vedere nell'enfiteusi fra il concedente (che sarebbe sempre ed in ogni caso un proprietario assenteista) e l'enfiteuta (che sarebbe sempre ed in ogni caso un coltivatore diretto) non mi sembra corrispondente alla realtà. Noi avevamo pregato la Commissione di agricoltura, e per essa il senatore

Salomone, di dirci quale sviluppo avesse in concreto l'enfiteusi in Italia e possibilmente di chiarirci quali fossero precisamente gli enfiteuti in Italia ed a quanta superficie si riferisse l'istituto dell'enfiteusi. La risposta non è stata precisa, evidentemente non per colpa della Commissione di agricoltura e del senatore Salomone, ma perchè mancavano i dati oggettivi che potevano essere offerti alla mediazione del Senato.

Tuttavia, anche dalle conclusioni approssimative che il senatore Salomone ci ha sottoposto, si ricava che, almeno in una certa percentuale dei casi, questa contrapposizione (la quale semplificherebbe il problema, perchè nessuno vuol difendere, e tanto meno io che sono siciliano, i proprietari assenteisti o gravare sui piccoli coltivatori diretti, di cui ho visto la benefica opera proprio nella mia regione) questa contrapposizione così rigorosa e meccanica non trova rispondenza nella realtà, perchè, quanto meno — e questo fu ampiamente dibattuto in altra sede — dobbiamo ammettere che tra i concedenti ci sono gli enti pubblici, ci sono gli enti di assistenza e di beneficienza i quali svolgono una opera sociale ampiamente benefica, ci sono quelle vedove e quei pupilli di cui tanto si preoccupava il legislatore dell'ottocento ma che ora non sembra abbiano troppa fortuna in sede parlamentare.

TONELLO. E gli enti ecclesiastici.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ci saranno anche quelli.

TONELLO. È lì che volete arrivare.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevole Tonello, io che sono indipendente, non debbo particolarmente preoccuparmi degli enti ecclesiastici.

TONELLO. Vi preoccupate proprio di quelli. A chi volete darla ad intendere?

RIZZO GIAMBATTISTA. Io debbo preoccuparmi ed occuparmi del problema generale della revisione dei canoni, tenendo conto che ci sono nella realtà concreta, nella grande varietà dei casi, che può offrire questo nostro Paese così vario, situazioni in cui la contrapposizione tra concedente, proprietario assenteista, ed enfiteuta, piccolo modesto coltivatore diretto, non trova corrispondenza nella realtà.

E un'altra osservazione è necessario combattere perchè essa torna spesso, e cioè che con la nostra legge noi verremmo a frodare l'enfiteuta del suo lavoro, delle energie che ha speso per il miglioramento del fondo, per cui si dice che verremmo a consentire un indebito arricchimento in danno del piccolo coltivatore diretto ed a favore del grande proprietario assenteista. Ciò non è vero perchè il canone è stato fissato in relazione con un fondo non ancora migliorato, cosicchè la revisione dei canoni prende le mosse dal fondo come era, cioè prima di quei miglioramenti che l'enfiteuta ha introdotto e per cui non viene stabilito alcun particolare gravame.

In conclusione, se, come ho cercato di dimostrarvi, nessuna ragione giuridica o di opportunità osta all'esame ed alla benevola considerazione di questo disegno di legge, vediamo piuttosto come deve essere attuata la revisione del canone enfiteutico. A questo proposito possono venire in considerazione proprio quelle ragioni di valutazione dell'attuale situazione agricola italiana che noi non siamo così ciechi da ignorare e per cui abbiamo fatto anche quella proposta di riduzione dell'aumento da venti volte a sedici volte, che ha suscitato critiche da parte degli interessati e che non è stata bene valutata dalla parte opposta.

Anzitutto, questa revisione come vogliamo attuarla? Vogliamo attuarla in forma automatica, come decise la Camera dei deputati, oppure vogliamo attuarla (con una maggiore aderenza — si dice — al caso concreto) attraverso una pronunzia giudiziaria secondo l'equo apprezzamento del giudice? Per risolvere tale quesito bisogna anche avere ben presente un articolo del disegno di legge su cui pochi si sono soffermati sia nell'altro ramo del Parlamento e sia anche nella Commissione di giustizia del Senato; cioè l'articolo 2 del disegno di legge il quale, a mio avviso, se non può eliminare del tutto il contrasto fra i fautori della rivalutazione automatica e della rivalutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice, può però attenuarlo notevolmente. Ciò dico particolarmente all'onorevole Nobili che ha riproposto la questione al nostro esame presentando un emendamento sostitutivo del testo approvato dalla Commissione. L'articolo 2, nel secondo comma, ha una disposizione di favore per l'enfiteuta, poichè statuisce che la successiva revisione, cioè la revisione che potrà seguire a questa che noi vogliamo disporre in forma automatica, potrà essere richiesta dal concedente dopo il decorso di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge (in questo caso riprende vigore la norma generale dell'articolo 962 del Codice civile) ma

dall'enfiteuta anche prima di tale termine. Cosicchè, se la variazione automatica del canone è tale non da ristabilire quell'equilibrio economico che noi, con gli errori e le imperfezioni umane, cerchiamo di raggiungere, ma da consacrare un grave squilibrio economico, l'enfiteuta potrà rivolgersi anche immediatamente al giudice, subito dopo l'applicazione della presente legge, perchè riduca l'aumento nei limiti di equità e di giustizia. Allora, se è data questa possibilità....

NOBILI. Lo Stato dovrebbe intervenire subito anche in quel caso per ristabilire l'equilibrio.

RIZZO GIAMBATTISTA. Poichè abbiamo detto che l'enfiteuta potrà rivolgersi anche subito allo Stato perchè l'aumento automatico delle sedici volte (proposto alla Commissione di giustizia) sia ridotto a più equa misura, noi giungiamo proprio alla conseguenza cui sta accennando l'onorevole Nobili. E se questo è vero, i vantaggi di una rivalutazione automatica del canone superano di gran lunga gli svantaggi, perchè, anche noi non vogliamo tener conto di una osservazione che io credetti di dover fare in sede di Commissione di giustizia (e che in verità non ebbe molta fortuna) che per l'attuale stato di disfunzionamento della giustizia in Italia non possiamo caricare la Magistratura di una serie innumerevole di controversie che sorgerebbero dall'applicazione della legge, se pure fosse esatto che la giustizia non sarebbe paralizzata dall'enorme numero di controversie che sorgerebbero tra concedenti ed enfiteuti, resterebbe sempre vero che la possibilità di una determinazione dell'aumento del canone, rimessa al prudente arbitrio del giudice, favorirebbe quella che purtroppo è una caratteristica del nostro Paese, e soprattutto di alcune regioni del nostro Paese, favorirebbe cioè quella litigiosità che è in perfetto contrasto con quella pace sociale, soprattutto nelle campagne, che noi tendiamo ad assicurare. Ritengo, quindi, che i vantaggi di una rivalutazione automatica del canone siano di gran lunga superiori agli svantaggi, e che quindi dobbiamo seguire il sistema adottato dalla Camera dei deputati, che è stato accolto anche dalla maggioranza della seconda Commissione del Senato.

A questo punto viene la questione della misura dell'aumento del canone: il *quantum*. A proposito di tale misura di aumento si fa una osservazione che a prima vista può impressionare, come ha impressionato me in altra sede, direi privata. Si dice: ma come, nel 1925 il legislatore (e si soggiunge, il legislatore fascista) non ritenne di dover aumentare i canoni al di là del 20 per cento, e voi ci venite a proporre una rivalutazione automatica che, secondo il voto della Camera dei deputati, è di 20 volte il canone, mentre secondo la proposta della Commissione senatoriale si riduce a 16 volte il canone, con ulteriore riduzione ad otto volte nel caso si tratti di canoni enfiteutici stabiliti nei provvedimenti di ripartizione tra i cittadini utenti di uso civico?

La risposta a tale osservazione è però facile sotto un duplice aspetto: il primo che il cataclisma monetario, che derivò dalla prima guerra mondiale, non ebbe quell'ampiezza che ha avuto dopo la seconda guerra mondiale. Gli indici di svalutazione sono molto contestati nonostante che esistano pubblicazioni ufficiali in materia ed oggi ci sia addirittura un rapporto sulla situazione economica che il Governo nella sua responsabilità è obbligato a presentare al Parlamento. Comunque, comunemente viene accettato che la svalutazione nel primo dopo-guerra non raggiunse punte superiori a 5 volte l'ante-guerra, mentre oggi la svalutazione ha raggiunto una media che si avvicina a 50 volte l'ante-guerra. Naturalmente questa media deriva dalle punte superiori (che sono quelle, ad esempio, dei grassi animali, per riferirsi al campo dell'agricoltura) e dalle punte inferiori che potranno essere date da quel vino di cui tanto spesso dobbiamo occuparci in questa Assemblea; ma resta fermo che come media l'indice delle 50 volte viene comunemente accettato.

Ma c'è un altro aspetto da considerare, e cioè che la cautela del legislatore del 1923-1925 si spiega con il fatto che allora la revisione eccezionale del canone non si ricollegava con un sistema giuridico che prevedesse normalmente la revisione stessa, per cui era logico ed opportuno che, dovendosi tenere conto di una svalutazione monetaria (che, come or ora ho finito di accennare, era di gran lunga inferiore a quella attuale) si andasse con quella cautela che derivava dal fatto che, in sostanza, veniva intaccata la immutabilità del canone enfiteutico derivante da una legislazione che (come vi ho detto all'inizio) era dominata dalla sfiducia verso l'istituto dell'enfiteusi ritenuto un relitto del periodo feudale.

Ma oggi l'istituto della revisione noi l'abbiamo nel nostro Codice civile, e si tratta di adeguare questa revisione eccezionale a quelle che sono le

conseguenze della svalutazione, e quindi della diminuzione del potere di acquisto della moneta, in tutta la vita economica del Paese.

Bisognerà poi pur considerare che l'aumento automatico, secondo una proposta fatta da me e da altri componenti della Commissione, fu ridotto da venti a sedici volte, e ciò proprio per tenere conto del fatto che, nell'intervallo fra l'approvazione della legge da parte della Camera dei deputati e la presumibile approvazione della legge da parte del Senato, si è verificato (lo sappiamo tutti) un cedimento nei prezzi dei prodotti agricoli, mentre si sono venuti a maturare oneri che superano quelli antecedenti...

MILILLO. E se i prezzi diminuiscono ancora?

RIZZO GIAMBATTISTA. Se diminuiscono ancora, l'enfiteuta ha la garanzia dell'articolo 2, per cui puo chiedere la revisione del canone. Noi dobbiamo tenere conto dell'attuale situazione di fatto: ed oggi dobbiamo giungere alla conclusione che l'aumento limitato a sedici volte il canone originario non rappresenta che meno di un terzo della svalutazione e della diminuzione del potere di acquisto della moneta. Ritengo così che si sia scelta una misura di aumento che non sacrifica gli interessi degli enfiteuti e che attua nello stesso tempo un provvedimento di equità nei confronti dei concedenti.

Ma, onorevoli colleghi, dovete tenere anche conto che l'aumento delle sedici volte assorbe anche gli aumenti previsti dagli articoli 144 e 145 delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile. L'articolo 144 dispone che per le enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 (che sono poi le enfiteusi previste dall'odierno disegno di legge, avendo noi respinto, proprio per avere adottato il principio della revisione automatica, la possibilità che la revisione si attui rispetto a quelle enfiteusi — del resto molto limitate di numero — che possano essersi costituite dopo il 28 ottobre 1941), dicevo dunque che per le enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 la revisione del canone a norma dell'articolo 962 del Codice non può essere chiesta senza che sia trascorso un triennio dalla data anzidetta ed in ogni caso il nuovo canone non può, per effetto della prima revisione, essere superiore al doppio nè inferiore alla metà del canone precedente.

Da ciò una importante conseguenza: se noi oggi formalmente aumentiamo sedici volte il canone, praticamente lo aumentiamo soltanto otto volte. Infatti, se noi partiamo da un canone raddoppiato (quale può esserlo e di fatto lo è in relazione con l'articolo 144 delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile) in sostanza vediamo che l'aumento disposto di sedici volte, in quanto assorbe l'aumento dipendente dall'applicazione delle norme del Codice civile e delle sue disposizioni di attuazione e transitorie, nei casi normali verrà limitato alla misura modesta ed equa di otto volte.

NOBILI. L'assorbimento dell'aumento presuppone che si debba risalire al canone originario.

MILILLO. Faccia i calcoli aritmetici.

RIZZO GIAMBATTISTA. Farò un esempio. Poniamo un canone enfiteutico di mille lire nell'ante-guerra. Noi sappiamo che, in base all'articolo 1 dell'attuale disegno di legge, tale canone sarà portato a 16.000 lire. Però tale canone originario di mille lire, in relazione con l'articolo 144 delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile, poteva essere e di fatto è stato aumentato a duemila lire. Da duemila lire a sedici mila lire, se non erro, l'aumento è di otto volte.

MILILLO. Rispetto al 1944, ma non al 1941. Qui però il riferimento è al 1941, e pertanto lo aumento è di sedici volte.

RIZZO GIAMBATTISTA. Io faccio il calcolo rispetto alle norme di attuazione del Codice civile attualmente in vigore (*Commenti*).

Veniamo ora a due questioni particolari in cui, a mio avviso, la Commissione di giustizia del Senato ha sensibilmente migliorato il testo approvato dalla Camera.

Lasciamo il campo delle revisioni dei canoni enfiteutici ed occupiamoci ora del problema dell'affrancazione che del resto si connette sempre con il problema della revisione. A quali procedimenti di affrancazione si devono applicare le nuove norme del disegno di legge che stiamo per votare? Come ha giustamente ricordato il relatore di maggioranza senatore Bo, vi sono tre tesi. Una tesi, che chiameremo estremista, afferma: se è stato iniziato il giudizio di affrancazione la nuova legge non può trovare applicazione. La tesi intermedia è stata adottata invece dalla Camera dei deputati in relazione con quel provvedimento legislativo che, come tutti sappiamo, nel 1946 aveva sospeso temporaneamente (cioè sino al 31 dicembre 1948) l'affrancazione dei canoni

enfiteutici, per cui la Camera ha votato che la nuova legge sugli aumenti possa trovare applicazione nei procedimenti di affrancazione iniziati dopo il 31 dicembre 1948 e non conclusi con sentenza definitiva. Infine l'articolo 3 del nuovo testo sottoposto dalla Commissione di giustizia all'approvazione del Senato dice: « Nei procedimenti di affrancazione dei canoni enfiteutici che siano pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano stati conclusi con atto formale fra le parti, si applica, agli effetti della determinazione del prezzo di affrancazione, l'aumento del canone in conformità dell'articolo 1 ».

Ora, la disposizione votata dalla Camera dei deputati stabiliva una inammissibile sperequazione tra le enfiteusi in cui il concedente era un privato e le enfiteusi in cui il concedente era un ente pubblico, e più precisamente uno di quegli enti in confronto dei quali era stato nel 1946 sospeso temporaneamente l'esercizio del diritto di affrancazione.

SPEZZANO. Ma l'interesse degli enti pubblici non può essere considerato uguale a quello dei privati.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ma noi dobbiamo riconoscere che ci sono anche privati meritevoli della particolare tutela del legislatore. Ad esempio non si potrebbe giustificare una spoliazione in danno di una vedova che abbia come solo suo cespite un canone enfiteutico e che lo vedrebbe affrancato per una cifra che basterebbe forse solo per uno o due pasti quotidiani.

Noi diciamo che il principio dell'applicazione della legge attuale ai procedimenti di affrancazione in corso...

SPEZZANO. E i prodotti del lavoro?

RIZZO GIAMBATTISTA. I prodotti del lavoro sono fuori discussione perchè i miglioramenti non entrano agli effetti della revisione dei canoni. Il canone è stato adattato dagli interessati alla grande varietà di situazioni che possono verificarsi nelle diverse regioni d'Italia, vale a dire le parti quando hanno fissato originariamente il canone enfiteutico hanno tenuto conto della natura del fondo, così come era prima dell'effettuazione dei miglioramenti, quando cioè nel fondo non esistevano caseggiati, non erano state valorizzate le risorse idriche, aperte le strade e così via.

Ritornando all'articolo 3 del progetto, a me sembra opportuno e preferibile, in base al principio che trova comunemente applicazione nel nostro diritto del *jus novum*, del *jus superveniens* che deve essere applicato dal giudice in tutti gli stadi del giudizio e perfino in sede di Cassazione, votare la disposizione del primo comma dell'articolo 3, come è stata proposta dalla Commissione di giustizia.

Sommamente opportuno a me sembra anche il secondo comma dell'articolo 3 proposto dalla Commissione, che affronta una questione che in verità non era stata vista in precedenza. Il secondo comma dell'articolo 3 si riferisce infatti alla affrancazione dei canoni enfiteutici in derrate che appunto erano stati richiesti dai concedenti soprattutto dopo la prima guerra mondiale, quando si erano già visti gli effetti in concreto della svalutazione monetaria. Tali canoni in derrata erano stati stipulati spesso con riferimento al prodotto essenziale, che è il grano.

Ora, se si applicasse il principio della media decennale dei prodotti anteriormente al momento in cui è stata chiesta la affrancazione, si potrebbero verificare, rispetto ai procedimenti di affrancazione in corso, conseguenze addirittura abnormi tali da porre i concedenti delle enfiteusi con canoni in derrate persino in condizioni peggiori dei concedenti delle enfiteusi con canoni in denaro che, secondo la legge in discussione, vedranno aumentato sensibilmente il prezzo di affrancazione. Infatti, riferendosi ai prezzi delle derrate (soprattutto al prezzo del grano, che nell'anteguerra non superava le lire 200 al quintale) si giungerebbe davvero a casi di spoliazione. Pertanto la Commissione di giustizia ha ritenuto non già di adottare la proposta del Governo di ridurre il termine di riferimento, per la media dei valori dei prodotti, da 10 anni a 5 anni (con che si sarebbe senza necessità imposta una modifica sostanziale delle norme precedenti), ma di precisare che in ogni caso la valutazione va fatta con riferimento al decennio anteriore alla entrata in vigore della legge in esame. In questo decennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge, noi avremmo un periodo di vacche grassissime, *grosso modo* dal 1945 al 1947, un periodo di vacche grasse o semi-grasse che è quello attuale, in cui indubbiamente c'è una considerevole flessione nei prezzi dei prodotti agricoli ed un periodo di vacche magre (come espressione in

lire dei prodotti agricoli), che è quello dal 1939 al 1944. Ritengo quindi che la disposizione che la Commissione ha creduto sottoporre all'approvazione del Senato risponda ad evidenti criteri di equità e possa essere approvata.

Onorevoli colleghi, ho cercato di dimostrarvi una mia meditata convinzione, cioè che questa legge, mentre non offende alcun criterio di equità, può servire a ristabilire nelle zone in cui l'enfiteusi ha una grande importanza e riguarda estensioni considerevoli di superficie quella pace sociale che è il presupposto della prosperità agricola del nostro Paese. Con questa profonda convinzione (*commenti da sinistra*) io spero che il Senato voglia votare a favore del disegno di legge che è sottoposto alla sua approvazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spezzano. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Esaminerò il disegno di legge sotto il triplice aspetto: giuridico, sociale, politico-economico, e mi auguro che da questo esame possa scaturire, netta e precisa, la conclusione che giuridicamente il disegno di legge è un assurdo, assurdo che non solo rinnega i caratteri basilari dell'istituto dell'enfiteusi, ma altresì cancella una norma base del nostro Codice civile: « La legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo ».

Socialmente poi il disegno di legge è dannoso, deleterio anzi, per una categoria, ben chiara e determinata, quella dei concessionari, mentre costituisce un profitto, un ingiusto profitto, per una ristretta classe, quella dei concedenti.

Politicamente ed economicamente è anacronistico. Anacronistico per il momento in cui dovrebbe avere applicazione, anacronistico per la fonte da cui proviene: da un Governo, cioè, il quale si dice democratico e cristiano ed ha preso come simbolo ed emblema di tutta la sua politica agraria la formazione della piccola proprietà, il potenziamento ed il sostentamento della stessa.

Questa mia analisi minuta e dettagliata è giustificata non solo dalla delicatezza della materia, che ha dato luogo durante i duemila anni di vita dell'istituto a varie e vivaci discussioni, quanto dalla importanza della materia. L'enfiteusi, invero, è un istituto che, durante la sua lunghissima vita, ha esercitato benefica influenza nel campo della agricoltura e in quello della produzione. Tanto che, in alcuni periodi (questo ha dimenticato di dirlo l'onorevole Rizzo), l'enfiteusi fu obbligatoria, cioè forzosa, per i contadini. Era il periodo in cui le terre erano abbandonate o incolte e, per metterle in cultura, si impose l'enfiteusi ai contadini, non come diritto ma come obbligo.

L'onorevole Rizzo ha dimenticato pure di dire che, nel 1746, Francesco I di Toscana fece obbligo ai proprietari di dare le terre in enfiteusi. E così avemmo pure l'enfiteusi obbligatoria, cioè forzosa, coatta, per i proprietari.

L'importanza del disegno di legge deriva dal fatto che interessa vaste categorie di cittadini.

A noi mancano dati precisi e, se dovessi dire la mia impressione, direi che il Governo non ha voluto fornirli per non darci la possibilità di indicare con precisione quali strati sociali costituiscono i concessionari e quali i concedenti, e quale è l'estensione delle terre date in enfiteusi. Manchiamo dunque di dati ufficiali.

Non vedo nè il collega Medici nè il collega Salomone (forse sono impegnati per la scelta del Presidente dell'Ente Sila) e mi trovo impacciato nel polemizzare con due assenti.

Nel parere presentato dall'onorevole Salomone a nome dell'8ª Commissione dell'agricoltura (per la verità non è dell'8ª Commissione, bensì della maggioranza di essa), sono riportati dei dati statistici forniti dall'onorevole Medici, Presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria, ricavati dal censimento del 1936.

Secondo detti dati, gli enfiteuti in Italia erano appena 62.000; cifra irrisoria, tanto irrisoria che l'onorevole Medici, nonostante tutta la sua buona disposizione di far piacere al Governo, dimostrata decine di volte in quest'Aula, non ha potuto fare a meno di rilevarlo, ed ha elevato la cifra di 12.000 per cui (secondo i calcoli dell'onorevole Medici) in Italia ci sarebbero 74.000 enfiteuti. Di questi 74.000 ben 71.000 sarebbero coltivatori diretti, cioè piccoli proprietari, contadini poveri che coltivano direttamente la terra, e che dalla terra traggono le fonti della loro vita.

Solo 3.000 non sarebbero coltivatori diretti.

Ma queste cifre non rispondono a verità. Invero risulta dall'indagine fatta dall'osservatorio di economia agraria di Portici che, nelle sole provincie della Campania, vi sono ben 115 mila 508 enfiteuti; risulta ancora che la superficie che l'enfiteusi occupa raggiunge i 90.000 ettari. Ri-

peto 115.508 enfiteuti e 90.000 ettari di terra in enfiteusi nella sola Campania.

Se è vero, come è vero, e come è pacificamente riconosciuto, che l'enfiteusi è più diffusa nell'Italia centrale (Lazio), si potrebbe arrivare a quella cifra di 800 mila enfiteuti, portata nell'altro ramo del Parlamento non da elementi del nostro partito ma da deputati della Democrazia cristiana, cosa che il collega onorevole Bo potrà accertare rivedendo i verbali della Commissione parlamentare.

Non posso affermare che la cifra di 800 mila risponda perfettamente al vero, certo però che vi è più vicina di quella di 74 mila data dall'onorevole Medici, come dimostrano i risultati dell'accertamento eseguito in Campania già ricordati.

Ed allora, se la portata dell'istituto è così rilevante, e per la estensione delle terre in enfiteusi e per il grandissimo numero degli enfiteuti, è nostro dovere di esaminare ed analizzare questo disegno di legge con scrupolosa diligenza e con assoluta obiettività.

Noi intendiamo difendere l'enfiteusi e lo abbiamo dimostrato ripetute volte. A ciò miravano anche le nostre interruzioni di poco fa al collega Rizzo. Vogliamo difendere l'enfiteusi e ne abbiamo dato prova durante la discussione della legge per la Sila, quando, con emendamenti a firma dell'onorevole Grieco, dell'onorevole Milillo e mia, abbiamo proposto che lo Stato anzichè comprare le terre degli agrari imponga loro di concederle in enfiteusi. Noi difendiamo l'istituto non soltanto per i servizi, importanti e rilevanti, che ha reso nel passato all'agricoltura italiana quanto per quelli che potrebbe ancora rendere. Secondo noi l'enfiteusi non ha esaurito il suo ciclo storico, ma può far sentire e dovrà far sentire ancora la sua influenza dovunque vi sono terreni incolti e mal coltivati, zone depresse, latifondi e residui feudali.

E ciò perchè l'enfiteusi lega al fondo il concessionario colla sicurezza di un possesso pacifico, duraturo, costante, con la certezza che il concedente non potrà mai concorrere per nessun motivo sui frutti della trasformazione fatta dal concessionario al fondo enfiteutico. La storia dell'enfiteusi, in definitiva, è la marcia ininterrotta del lavoro e dei lavoratori, che procedono alla conquista della proprietà.

Naturalmente il Governo, anche per questa legge, ha tentato la solita manovra, quella di svuotarla della sua importanza ed ha presentato il disegno di legge, con la richiesta di urgenza, come un atto di ordinaria, comune, insignificante amministrazione.

Ma, come sempre avviene, la realtà obiettiva delle cose ha avuto ragione della manovra. E così, all'altro ramo del Parlamento, abbiamo avuto una vivace relazione di minoranza, una vivace discussione in sede di Commissione ed una ancora più vivace in Assemblea. Abbiamo avuto degli emendamenti modificativi che hanno trovato ingresso sia pure parziale nel disegno di legge che è così venuto a noi sensibilmente modificato. Lo stesso si è verificato qui in Senato. Abbiamo, invero, un parere tanto motivato quanto contrastato, della Commissione di agricoltura; una relazione di minoranza; avremo degli emendamenti; avremo una discussione ampia e completa. Quello che ha maggiore importanza è che questo disegno di legge ha avuto grande eco nella vita nazionale, come dimostrano i vari interventi diretti delle categorie interessate. È forse la prima volta che avviene questo. Ricordo gli ordini del giorno degli enfiteuti del comune di Segni, la motivata opposizione dell'Associazione dei coltivatori diretti; per non dire di tutte le altre varie richieste. Anche questo dimostra quanto sia rilevante l'importanza di questo disegno di legge per il quale sono state mobilitate diverse riviste giuridiche e sono stati pubblicati, in lussuosa e ricca veste tipografica, due volumi, ed ultimo, per ordine di esposizione ma non d'importanza, un articolo a firma del collega Salomone apparso in una rivista di agricoltura, che ha sapore ufficiale. In calce a detto articolo (che è poi il parere della Commissione di agricoltura) vi è una noticina in inglese. Evidentemente si tenta di rendere gradito anche agli alleati il disegno di legge...

Dopo questa premessa, esaminiamo giuridicamente il disegno di legge per quel che è e, soprattutto, per quel che rappresenta.

Il carattere peculiare dell'enfiteusi è l'inalterabilità del canone che è certo, fisso, predeterminato. Questo principio che ha caratterizzato l'enfiteusi fin da quando si è affacciata nella vita economica e giuridica è diventato sempre più rigido durante lo sviluppo dell'istituto

La storia del diritto al riguardo è chiara e precisa. Ma, purtroppo, vi sono dei giuristi che si ricordano del diritto e dei sacri princìpi solo quando questi servono ai loro interessi di classe.

Quando un principio, anche se secolare, anche se confermato durante venti secoli, può invece tornare a favore delle classi umili e lavoratrici, allora il diritto diventa un carta straccia, così come carta straccia lo hanno fatto diventare due autorevoli professori universitari, il collega Rizzo e il collega Bo.

Il carattere di fissità del canone non è unilaterale, è bilaterale, cioè reciproco e corrispettivo.

Il canone è fisso per il concedente come è fisso per il concessionario, ma di ciò si sono dimenticati i colleghi sostenitori del disegno di legge. È così rigidamente fisso il canone che il codice ha sentito il bisogno di dettare delle norme speciali con le quali esso non solo si conferma, ma si aggrava e si rende più pesante per il concessionario. Mi riferisco all'articolo 959 del codice civile (che corrisponde all'articolo 1559 del codice del 1865) per il quale « il concessionario non può pretendere la remissione o la riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o vendita dei frutti »; e all'articolo 963 (corrispondente al 1560 del vecchio codice) in cui è sancito il principio ancora più grave che « se è perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato alla parte residua l'enfiteuta può chiedere una congrua riduzione del canone ».

Sono richiesti, cioè, due estremi: la perdita deve essere rilevante e la parte residua del fondo deve essere tale da non poter sostenere il peso del canone.

Pertanto il concessionario paga sempre: ci sia o non il raccolto; paga sempre: sia ricco o misero il raccolto; paga sempre: coltivi o non la terra; paga sempre: coltivi bene o coltivi male.

Ed è perciò che la fissità del canone è il carattere peculiare dell'enfiteusi, tanto peculiare da essere preso come elemento di distinzione fra l'enfiteusi ed altri contratti similari quali le decime e le colonìe perpetue.

Da questa fissità del canone, che ripeto ha carattere reciproco, corrispettivo, bilaterale, è derivata la simpatia e il favore del concedente e dei concessionari verso l'istituto che ha potuto così realizzare, nel corso di 20 secoli, quello che ha realizzato e che è unanimemente riconosciuto da tutti gli scrittori e da tutti coloro che si sono interessati e si interessano di agricoltura e di diritto agrario.

Come la fissità del canone ha potuto influire a determinare la simpatia dei concedenti verso l'istituto? È semplice la risposta: perchè i concedenti, che erano o proprietari assenteisti o enti ecclesiastici o comunali o lo stesso Stato, sono, tramite l'enfiteusi, riusciti a realizzare una qualsiasi rendita, sia pur modesta, invece di non averne alcuna per lo stato di abbandono nel quale le terre si trovavano.

Non bisogna dimenticare, invero, che uno degli estremi, e non certo di secondaria importanza, dell'enfiteusi è l'obbligo di migliorare le terre. Le terre date in enfiteusi dunque erano terre incolte e abbandonate, terre dalle quali nessuna rendita ricavavano i proprietari, i quali per assicurarsi una qualsiasi rendita le concedevano in enfiteusi. Nè dobbiamo dimenticare, come ho già detto inizialmente, che alcune volte la concessione in enfiteusi è stata coatta per i concessionari.

Il concedente aveva il beneficio di percepire una rendita da terre che erano per lui passive e di sapere che la stessa non poteva essere per alcun motivo diminuita, da ciò la sua simpatia e il suo favore verso l'enfiteusi, la quale ha avuto anche il favore dei concessionari. Questi, invero, con l'enfiteusi acquistavano il possesso pacifico di quelle terre delle quali potevan diventare proprietari mediante l'affrancazione. Un possesso dunque che portava in sè il germe della proprietà. Fin dalla costituzione dell'enfiteusi il concessionario aveva conoscenza concreta dei suoi obblighi che sapeva invariabili. Conoscenza e certezza che gli davano la possibilità di orientare la sua vita economica e familiare alla stregua degli obblighi assunti. Con frase più moderna, si potrebbe dire: la possibilità di pianificare la propria attività e quella della famiglia. Orbene, distruggendo la fissità del canone, si distrugge la enfiteusi.

Accertato il carattere bilaterale del principio della inalterabilità del canone, rivolgo una domanda ai due illustri docenti universitari che siedono al banco della Commissione e al non meno illustre, anche se non professore, collega Salomone: possono loro, con onestà di coscienza e con serenità di giuristi, indicare un solo caso, non solo nella legislazione italiana, ma anche in quelle straniere presenti e passate, possono indicare un solo caso in cui, ricordandosi della reciprocità della inalterabilità del canone, sia stato

infranto questo principio a favore dei concessionari? (*Interruzione dell'onorevole Rizzo*).

Non interrompa, onorevole Rizzo, richiamando la legge fascista perchè di questa mi occuperò tra pochi minuti. Ditemi, illustri colleghi, se durante la grande crisi del 1880, che si è abbattuta come un ciclone sull'agricoltura nazionale, durante quella non meno grave della fine del secolo, o l'altra del 1928-1933, si è mai pensato a ridurre il canone in favore degli enfiteuti?

Voi certo non risponderete, perchè sapete che mai a favore dei concessionari è stato spezzato il principio della fissità del canone. Anzi mi solletica un pensiero bizzarro, che potrebbe essere forse cattivo: penso cioè che se la crisi che già si delinea all'orizzonte della nostra agricoltura fosse in atto e avesse la gravità di quelle sopra ricordate e, ad iniziativa di uno di noi, fosse stato presentato un disegno di legge per la revisione del canone, oh! come il collega Bo, come il collega Salomone...

RIZZO GIAMBATTISTA. Io l'avrei votato.

BO, *relatore di maggioranza*. Anche io.

SPEZZANO. ... come l'onorevole Rizzo sarebbero venuti qui a ricordarci che per ben duemila anni questo istituto non era stato mai violato e non poteva ora violarsi. I custodi rigidi e severi del diritto ci avrebbero detto che assolutamente non si poteva violare la legge.

E penso ancora: quanti colleghi (e lo dico senza spirito offensivo) come l'onorevole Bo, come l'onorevole Rizzo e come l'onorevole Salomone, si sarebbero trovati in ogni tempo per sostenere le stesse tesi in qualsiasi periodo fosse stato proposto un disegno di legge a favore dei concessionari.

Orbene, colleghi, se è vero che l'essenza prima del diritto, la etica del diritto è costituita dalla reciprocità e dalla bilateralità, se è vero che al dovere che io ho verso il mio simile o verso la società deve corrispondere da parte di questi un identico dovere verso di me, io vi domando: perchè volete distruggere tutti questi princìpi? Si è detto molto efficacemente che il diritto in definitiva « è un sistema di limiti » proprio perchè i limiti debbono essere da tutte le parti. Se voi i limiti e gli obblighi li riservate per una sola parte creerete questo assurdo, di avere diritti e doveri senza alcun corrispettivo. Ed è questo, purtroppo, quello cui volete arrivare, anche se lo negate. Voi volete « il patto leonino » che tutte le legislazioni civili condannano e vietano, voi volete « il diritto del più forte », voi volete quello che ci rimproverate sempre « il diritto di classe ». Sono concetti classisti invero quelli che caratterizzano, onorevole Ministro, la relazione del suo predecessore, quella dell'onorevole Bo, e lo stesso parere dell'8ª Commissione di agricoltura. Tutti questi atti sono pervasi da una sola preoccupazione, sono mossi da un solo motivo: l'interesse dei concedenti. Mai una parola, mai una sillaba, nemmeno un accenno (falsità per falsità, potevate anche scriverla una parola!!) nemmeno un accenno che ricordi i concessionari. Assolutamente niente!

Il principio dell'inalterabilità del canone venne intaccato, sì, ma solo nel 1923 e da parte dei fascisti. Ma venne intaccato autorizzando l'aumento di un quinto.

Non vorrei dirlo perchè non vorrei offendervi ma i fascisti dimostrarono una sensibilità che, purtroppo, in questa legge non è stata dimostrata da parte vostra. I fascisti, pur negando il criterio dell'inalterabilità del canone, lo negarono per tutte e due le parti. Non dimenticarono il principio della bilateralità e della reciprocità, il che rendeva meno ingiusta la norma.

Ma c'è di più: avevano quasi vergogna (eppure erano fascisti!) di una simile norma, tanto che le prime proposte, in sede di Commissione, miravano a rendere lecito il patto privato per la revisione del canone. Fu dopo, quando le pressioni degli agrari presero il sopravvento, fu dopo, ripeto, che il diritto di revisione diventò *ex lege*, e per giunta inderogabile. I fascisti allora dicevano quello che oggi ha ripetuto il collega Rizzo e quello che ha scritto il collega Bo. Dicevano che la norma era necessaria per rinverdire l'istituto, per potenziarlo, per dargli lo sviluppo necessario; e mentivano allora (non affermo che anche voi mentiate oggi, pure se la politica è la stessa, e identica è la condotta) mentivano al punto che, per rinverdire l'istituto, autorizzavano la revisione del canone anche per le enfiteusi costituite sotto l'imperio di altre leggi. Dunque, sotto la maschera etico-giuridica si nascondeva quello che si nasconde oggi nel vostro disegno, si nascondeva un odioso principio di classe.

Onorevole Bo, le rivolgo una domanda che la riguarda direttamente: è forse per questo principio di classe che lei ha scritto nella sua relazione il seguente periodo: « Il codice fascista...

è un lavoro pregevole per il metodo e felice per i risultati »?

BO, *relatore di maggioranza*. Continui a leggere, per cortesia.

SPEZZANO. Questa è una nostalgia da condannare, onorevole Bo.

BO, *relatore di maggioranza*. La prego di leggere tutto.

SPEZZANO. Legga semmai lei, io sono qui a sentirla.

BO, *relatore di maggioranza*. Io ho scritto precisamente: « ...riforme introdotte dal Codice civile attuale, il quale, pur essendo stato elaborato e messo in vigore in un'epoca tra le più tristi ed ingloriose della nostra storia millenaria... ».

SPEZZANO. Ma ciò non toglie che per lei « il codice è un lavoro pregevole per il metodo e felice per il risultato ». Si spiega, colleghi, quel codice difende quegli interessi di classe che oggi voi continuate a difendere! Questa è una nostalgia condannevole alla quale lo ha trascinato, forse inconsciamente, l'interesse di classe...

BO, *relatore di maggioranza*. Non è affatto vero!

SPEZZANO. ...l'interesse che acceca. È pericolosissimo sceglierlo come guida. Non si sa dove può condurre!

Se questa è la storia dell'enfiteusi, se questo è lo svolgimento che ha avuto fino al 1941, era logico che gli enfiteuti, siano essi 800 mila o un numero più modesto, avessero atteso con fede, con sicurezza che il nuovo ordine dato all'Italia dopo la liberazione avesse abrogato queste leggi, fatte per favorire una classe a detrimento di altre.

Ed invece non solo non si è avuta l'abrogazione, ma si tenta di peggiorare e aggravare la opera del fascismo.

Invero col disegno di legge che discutiamo si vuole una rivalutazione eccezionale, un aumento fisso di 20 volte, la abolizione dei termini fissati nel codice fascista. E si vorrebbe stabilire per giunta che, per l'affrancazione dei canoni in natura, si deve fare la media quinquennale dei prezzi invece di quella decennale.

Ebbene, esagero forse se chiamo tutto ciò una « rapina di classe », che volete fare attraverso la legge!

E come giustificate ciò? Avete portato un solo argomento, anche se lo avete cucinato in varie salse più o meno piccanti: l'argomento è la svalutazione monetaria e la necessità di ristabilire l'equilibrio tra le parti.

E qui debbo entrare nella parte più tecnica e più giuridica della questione. Può l'argomento della svalutazione trovare fondamento nelle norme regolatrici della enfiteusi?

La risposta negativa non è difficile. Abbiamo già visto che il carattere peculiare dell'istituto è la fissità del canone. O forse l'argomento della svalutazione è accolto da altri princìpi del nostro diritto? Non possiamo certo invocare l'articolo 1467 del Codice che è norma generale e dimenticare l'altra che è norma speciale (l'articolo 1277) per le obbligazioni pecuniarie nella quale è stabilito: « I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale ».

L'onorevole Rizzo ha per giunta dimenticato che il contratto di enfiteusi può considerarsi aleatorio, e l'alea dipende dalla sua durata che tante volte è perpetua, altre centenaria, comunque è sempre trentennale. Nel corso del contratto, che, come abbiamo visto, è perpetuo o comunque si protrae per molti anni, è naturale che vi siano degli alti e bassi, normali ed eccezionali. Un anno i prezzi aumentano un altro diminuiscono. Alea quindi per entrambe le parti, concedente e concessionario, alea che trova il suo corrispettivo e correttivo nella durata del contratto.

Quali altre norme ha il nostro Codice civile, oltre l'articolo 1467 (che abbiamo dimostrato non applicabile all'enfiteusi) le quali stabiliscano che in caso di svalutazione monetaria si deve procedere alla rivalutazione del debito? Nessuna, nel modo più assoluto.

Abbiamo invece il ricordato articolo 1277 che non può nemmeno considerarsi innovativo, poichè riafferma princìpi già fissati nel Codice civile del 1865 per il mutuo agli articoli 1819, 1820, 1821.

Pertanto, se approvassimo questo disegno di legge introdurremmo per via traversa, di straforo anzi, un principio nuovo che scardinerebbe il nostro diritto e, quello che è più grave, scardinerebbe il nostro sistema monetario.

L'onorevole Rizzo ha detto: niente di male, oggi facciamo la legge per la enfiteusi, domani faremo quella per le assicurazioni, dopo domani quella per il debito pubblico, fra tre giorni un'altra per tutte le rendite fisse. Se così fosse po-

tremmo anche metterci d'accordo. Sospendiamo questa legge e prepariamone un'altra molto più ampia e completa.

Ma cosa direbbe il Ministro Vanoni, cosa direbbe lo stesso Ministro della giustizia, cosa direbbe il Governo e, infine, che direste voi stessi, onorevoli colleghi, se noi proponessimo quello che voi, *oggi così remissivi per comodità di polemica*, ammettete, anzi suggerite?

Ci annientereste certo con i più vari argomenti giuridici ed economici.

E allora perchè noi dovremmo accettare il principio della rivalutazione monetaria solo per l'enfiteusi e per i soli concessionari?

Perchè dimenticare i titoli di credito, le rendite fisse?

Perchè non estenderlo ai contratti d'assicurazione e alle pensioni?

In breve perchè non estenderlo a tutte le obbligazioni in denaro?

Non opponetemi che i contratti sono diversi. Sono diversi nella forma, ma hanno tutti un identico substrato economico.

Lasciamo le teorie vecchie e moderne, lasciamo ai giuristi sottili il compito di inseguire le nuvole e ai professori « capellini » di dividere il capello in quattro. Guardiamo la sostanza!

L'enfiteusi non è che una rendita ed il diritto del concessionario non è che una proprietà con riserva di rendita a favore del concedente. Per cui il canone non è il corrispettivo per il godimento del fondo, ma è l'interesse del capitale rimasto presso il concessionario, del quale può liberarsi pagandolo al concedente nel tempo che più gli fa comodo.

L'enfiteuta non è altro che un compratore perpetuo dei frutti del fondo e quindi il diritto del concedente è un diritto di rendita.

In nessun modo dunque potremmo giustificare questa norma eccezionale per uno solo dei molti istituti del nostro diritto.

Violeremmo anche la Costituzione perchè la sostanza del provvedimento è l'esproprio di alcuni diritti dei concessionari. La nostra Costituzione ammette il diritto di esproprio ma per pubblica utilità. Qui non vi è alcuna pubblica utilità, vi è semplicemente l'interesse privato di una limitata e ben determinata categoria di persone, dei concedenti cioè.

Il disegno di legge, oltre alla firma dell'onorevole Grassi, porta anche quelle del Ministro delle finanze e del Ministro dell'agricoltura.

Senza mancare loro di rispetto, vorrei domandare a detti Ministri se hanno valutato tutta l'importanza del disegno di legge.

In verità dovrei ritenere il contrario. Ma comunque domando: l'importanza del provvedimento è stata sufficientemente valutata?

Ha considerato il Ministro delle finanze che *questo provvedimento infrange il sistema monetario* nazionale, che è sistema nominalistico? Ha valutato le conseguenze del turbamento che si arrecherebbe al nostro sistema per tutti i nuovi problemi prevedibili e non prevedibili che sorgerebbero dalla approvazione del disegno di legge?

Lei, onorevole Ministro di grazia e giustizia, che pur deve preoccuparsi dei magistrati e della Magistratura, ha pensato in quali condizioni si troverebbe un magistrato (anche se autorevole come il collega Azara) chiamato a decidere su una domanda giudiziale per la rivalutazione del capitale assicurato?

Approvato questo disegno di legge, potrebbe, in onestà di coscienza, il giudice rigettare la domanda giudiziale, non la dovrebbe accogliere? Ed allora davvero non vedete l'assurdo di questo disegno di legge, davvero volete dimenticare, per interesse di classe, che la base del diritto è l'armonia, l'ordine, la proporzione? Davvero volete dimenticare che le norme di diritto non sono delle norme isolate e sconnesse, anche se sono singole norme che regolano singoli istituti? Davvero volete negare quel filo conduttore che lega tutte le norme sì da crearne un complesso e quindi un sistema? Non vi accorgete che questo che voi fate è un gioco assai pericoloso? Dimenticate che proprio questo ci avete rimproverato decine di volte?

Pensateci bene, colleghi, prima di scardinare il diritto: la cosa è più pericolosa per voi, che per noi.

Al Ministro dell'agricoltura vorrei domandare se ha valutato quelle che sarebbero le inevitabili conseguenze dannose e deleterie di questo disegno di legge nei riguardi dell'agricoltura. È ovvio l'aggravio che deriverebbe ai concessionari. Ed è anche ovvio che trattasi di un aggravio molto pesante per quanto l'altra parte ci ha opposto che sarebbe irrilevante essendo i canoni bassissimi. Ristabiliamo la verità: i canoni non sono nè bassissimi, nè bassi. I canoni sono quelli che sono, rappresentano il prezzo corrente nel mercato al momento in cui vennero stabiliti. Nè è vero che l'aumento non avrebbe importanza, anzi

che sarebbe irrilevante per l'economia dei concessionari.

Questo sarebbe vero per l'economia dei Brusadelli, dei Torlonia, non per quella dei contadini.

Questa economia è fatta di miseria, di minuzie, di accorgimenti, è fatta di surrogati, o colleghi, perchè il contadino non mangia pane e companatico, ma pane e coltello e per il contadino la cipolla è il surrogato del provolone. L'aumento intaccherebbe e danneggerebbe, dunque, fortemente l'economia dei piccoli contadini enfiteuti, i quali, attraverso anni di lavoro e di sacrifici, si sono illusi di riuscire ad avere non solo la sicurezza dei loro diritti ma una modestissima fonte di vita.

Essi dicono, ed io cerco di italianizzarlo, un verso che è meraviglioso; dicono che sono leggeri come la paglia; ogni alito di vento può trasportarli dove vuole, ogni alito di vento può disperderli.

E questo, onorevole Ministro, non sarebbe un alito di vento ma un vero ciclone!

Un vero ciclone perchè non dobbiamo dimenticare che la legge entrerebbe in vigore in un momento particolarmente difficile, quindi nel momento più inopportuno.

Il collega Rizzo non ha potuto negare che la crisi dell'agricoltura non è semplicemente una minaccia ma una realtà in atto. Essa è determinata dal ribasso dei prezzi, dalla pressione fiscale (le imposte dirette, i contributi unificati, le imposte complementari, le imposte suppletive) dallo squilibrio dei prezzi tra i prodotti industriali e quelli del suolo, dalla concorrenza estera che trova il suo simbolo e la sua massima espressione nella Coca Cola. Questa è la situazione della nostra agricoltura.

Il collega Picchiotti relatore di minoranza ha messo in evidenza quale sarebbe la paurosa condizione degli enfiteuti toscani. Lei, onorevole Rizzo, non ha pensato invece alla condizione degli enfiteuti della sua Sicilia. Se ne è dimenticato perchè lei difendeva gli interessi dei concedenti! Io invece ho presenti gli interessi degli enfiteuti e perciò lotto contro il provvedimento di legge che voi sostenete e che il vostro Governo, il Governo democratico cristiano, ha presentato. Eppure il Governo sostiene, e voi tutti fate eco, che vuole proteggere, difendere, creare la piccola proprietà. Ed avete accusato noi di essere contro la piccola proprietà, perchè avevamo denunciato l'inefficienza della cassa per la creazione della piccola proprietà. Avete ripetuto l'accusa quando per la legge per la Sila e i territori ionici contermini sostenevamo l'enfiteusi.

Avete gridato ai quattro venti di voler dare a tutti la proprietà della terra. L'onorevole Tupini *senior* ha creato all'uopo un neologismo che potrebbe essere anche simpatico « la proprietarizzazione » dei contadini.

Dunque voi siete per la proprietarizzazione, voi volete aiutare la piccola proprietà, volete costituirne delle nuove. Ebbene: cominciate col difendere, col potenziare, col tutelare la piccola proprietà esistente. Cominciate così a fare qualche cosa di concreto al posto delle vacue e vuote parole e delle demagogiche promesse.

Voi sapete anche che l'enfiteusi non è stata mai fine a se stessa. L'enfiteusi ha sempre rappresentato una tappa per raggiungere la proprietà, l'enfiteusi mira all'unione del dominio diretto col dominio utile, l'enfiteusi tende alla proprietà piena.

Difendete l'istituto dunque. Non create, come fate con questo disegno di legge, ostacoli alla piena proprietà.

Detto questo in linea generale, debbo fermarmi su due norme particolari: retroattività che si vorrebbe dare alla legge e automatismo dell'aumento.

Per la retroattività debbo riconoscere che il collega Bo è stato più misurato, più timido, più accorto anzi, di quanto non siano stati gli onorevoli Rizzo e Salomone, i quali si sono lasciati prendere la mano dall'amore delle tesi ed hanno fatto delle affermazioni che, certamente, non ripeterebbero fuori di quest'Aula perchè, da giuristi, se ne vergognerebbero.

L'onorevole Salomone e l'onorevole Rizzo hanno detto: ma qui non si tratta di retroattività, qui siamo in materia di *jus superveniens*. Ed io rilevo che se questo è un caso di *jus superveniens* (vedo con piacere l'onorevole Azara sorridere) in nessun caso si ha retroattività della legge.

Ma vi è di più. Noi abbiamo una norma precisa (se mal non ricordo è l'articolo 11 delle norme generali del Codice civile) nella quale è dettato il principio ferreo che le leggi non possono avere effetto retroattivo.

Naturalmente i grandi giuristi, i creatori di teorie, hanno discusso su questa norma. Io ho paura che si possa pensare che voglio fare sfoggio

di dottrina, ma non posso fare a meno di ricordare ai colleghi, maestri di diritto, che, a seguire qualsiasi delle teorie che hanno cercato di intaccare con i molti *distinguo* questa norma così precisa, si arriva sempre alla conclusione che nel nostro caso si tratta di retroattività della legge. Vogliamo considerare la teoria di Savigny che dice che non può essere retroattiva la legge quando si tratta di acquisto di diritto? Vogliamo considerare la teoria del Fadda, dei diritti quesiti? Volete seguire la teoria di Pacifici, che distingue fra norme di diritto privato e di diritto pubblico? Accomodatevi pure. Scegliete la teoria che meglio vi aggrada. Il risultato non cambia: nel nostro caso la legge non può avere effetto retroattivo.

Ma non è solo questo. Vi è di più. Voi negate tutto il diritto civile italiano e negate e distruggete tutto il nostro sistema processuale. Qui, docenti universitari e avvocati, avete voluto dimenticare il principio della domanda giudiziale, avete dimenticato che la domanda giudiziale (non sono parole mie ma di un grande maestro, il Chiovenda) non è altro che « la dichiarazione di volontà dell'attore che sia attuata a suo favore la legge ».

E da questo derivano quelli che, in gergo, si chiamano gli « effetti del processo, o, più tecnicamente, gli effetti della domanda processuale».

Quali sono questi effetti? Sono parecchi. A me, ai fini della nostra discussione, preme ricordarne uno solo, e cioè che « la sentenza che accoglie la domanda deve attuare la legge come se ciò avvenisse al momento in cui la domanda giudiziale è stata posta ». Anche queste sono parole di Chiovenda, ma il principio è pacifico in dottrina e giurisprudenza. Da questo deriva un terzo fatto che è proprio quello che risolve in modo definitivo il nostro caso e cioè che « la durata del processo non deve nè può andare a detrimento dell'attore ». Questi princìpi non sono stati mai discussi, rappresentano cardini del nostro sistema processuale. E di questo l'onorevole Salomone è tanto convinto che non ha cercato di saltare l'ostacolo ma ha girato la posizione con una scappatoia — me lo consenta — che non è degna di lui, perchè riconosciuto l'ostacolo, ha detto poi che lo si può girare e ne ha indicato la maniera. Collega Azara, stia a sentire! Dopo quaranta anni che lei amministra giustizia, apprenderà dal collega Salomone dei princìpi che lei magistrato non ha mai affermato. Dice Salomone: troviamo la scappatoia, stabiliamo cioè che colui che ha presentato la domanda giudiziale (per evitare che dalla applicazione della nuova legge avesse maggiori oneri) possa abbandonare il procedimento.

Non faccio commenti.

Non dimentico certi limiti.

Se facessi commenti sarebbero gravi e amari. Mi basta notare che la necessità di creare la scappatoia, dimostra che l'ostacolo c'è ed è insuperabile.

Ma, (ed anche questo serve a delineare sempre più chiaro il concetto di classe nel disegno di legge) indovinate perchè si vuole dare effetto retroattivo alla legge?

Lo hanno chiarito gli onorevoli Rizzo e Salomone dicendo che diversamente si premierebbe il più furbo, cioè colui che in questo periodo favorevole ha iniziato il procedimento per l'affrancazione.

Ebbene, voi chiamate furberia l'esercizio di un diritto legittimo, di un diritto che è sancito nel nostro Codice. Confondete furberia con la difesa dei propri diritti! Non mi pare che sia giusto, ma passi.

Ma non vi accorgete che, per non premiare il più furbo concessionario, premiate il più furbo concedente? Perchè voi, in effetti, premiate quel concedente che ha fatto ritardare il procedimento con rinvii, con cavilli, con richieste di perizie, con quei mille insabbiamenti che i ricchi amano e che i loro avvocati conoscono. Dunque per voi è ingiusto premiare il più furbo lavoratore, è onesto, è lecito, è logico, è giusto premiare invece il più furbo concedente.

Ditemi se questo è o non è diritto di classe.

Non discuto del sistema meccanico: me ne interesserò in sede di emendamenti.

Debbo invece occuparmi (anche perchè il collega Rizzo ha dato delle cifre senza giustificarle), della misura dell'aumento proposto. In definitiva sia di 20 volte o di 16, o di 10, si peggiora sempre, e di molto, il principio del legislatore fascista del 1923.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ma se l'aumento di 5 volte voi stessi l'avete proposto alla Camera dei deputati!

SPEZZANO. Noi rispondiamo di quello che facciamo in quest'Aula. Si è arrivati a quelle 5 volte solo in subordinata. Ma le subordinate sono le armi dei deboli, quali siamo noi, contro la forza

del vostro numero che ci schiaccia, anche quando abbiamo ragione!

Peggiorate dunque la norma fascista.

Perchè l'andamento dei prezzi del grano, dell'olio, del vino (che sono i prodotti tipici dell'enfiteusi; molte enfiteusi, è risaputo, sono state costituite appunto con l'obbligo della trasformazione a vigneto e ad oliveto) nel periodo 1918-1925 era il seguente: 1918; grano 47,24; vino 110,30; olio 379,11. Nel 1923, invece: 105,88 il grano; 214,47 il vino; 828,64 l'olio. Nel 1925 182,50 il grano; 123,68 il vino; 1700,45 l'olio.

Sono cifre che non invento, le rilevo da atti ufficiali, precisamente dagli « Atti della Camera di commercio e dell'Industria di Roma », che riporta la media dei prezzi dal 1910 al 1926.

Debbo aggiungere che quando venne disposto l'aumento di un quinto dei canoni enfiteutici (1923) non solo i prezzi dei prodotti erano aumentati nella misura che io ho detto, cioè da uno a quattro, ma che essi erano (e questo non dovreste dimenticarlo) ancora in ascesa. Non era quello periodo di crisi, come l'attuale. La crisi si è iniziata nel 1929 e non nel 1923.

Quale è invece l'andamento dei prezzi degli stessi generi negli anni dal 1940 al 1950? Il grano tenero, a Roma, nel 1940 era a 150 lire, nel 1948 a 9.336 lire, nel dicembre del 1949 a 6.325 lire; il vino a Lecce (ho voluto prendere come indice Lecce, perchè leccese era il Ministro proponente e nel leccese è molto diffusa l'enfiteusi) nel 1940 aveva un prezzo i 170 lire, nel 1948 di 6.414 lire, nel 1949 di 4.390 lire; l'olio di seconda qualità, sempre a Lecce, nel 1940 era a 900 lire, nel 1948 a 44.252 lire, nel 1949 a 30.525 lire. Sono dati questi che rilevo dall' « Annuario statistico italiano 1948-1949 » e dal numero 2 del « Bollettino di statistica » del 1950.

Pertanto noi abbiamo i seguenti numeri indici: prendendo come base 1 il 1940, ci troviamo per il grano tenero, a Roma, a 60 volte nel 1948 e a 41 volte nel 1949; per il vino, a Lecce, da 37 volte nel 1948 si scende a 26 volte nel 1949; per l'olio di seconda qualità da 49 nel 1948 si è scesi nel 1949 a 34. Si deduce da ciò che l'aumento dei prezzi è inferiore alle 50 volte prese comodamente come indice dal Ministro di giustizia nel 1948, quando ha proposto il disegno di legge, e seguite con leggerezza dalla Commissione dell'agricoltura e dalla relazione della maggioranza della Commissione di giustizia, e che i prezzi al produttore tendono a diminuire e non ad aumentare.

Nel 1923 l'aumento del canone fu di un diciasettesimo dell'aumento reale dei prezzi. Oggi, se voi voleste seguire il legislatore fascista, se voi aveste la sensibilità che hanno avuto i fascisti (e non so quanto ciò vi possa fare onore) dovreste aumentare il canone di tre volte e mezzo. I più spinti di voi vogliono invece aumentarlo di venti volte e i meno spinti di 16 volte!!

Io non credo che il primo Parlamento della Repubblica italiana voglia, nel 1950, dimostrarsi più reazionario e retrogrado della reale commissione fascista. Ma se tanto dovesse essere, noi continueremo ugualmente a difendere la democrazia e il Parlamento. (*Vivi applausi dalla sinistra e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla seduta pomeridiana. Il Senato si riunirà in seduta pubblica oggi alle ore 16 con l'ordine del giorno già distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,15).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti